

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
**Commissioni riunite**  
**V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)**  
**Resoconto di giovedì 24 settembre 2009**

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo.** (*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 103 del 2009 (*vedi allegato*), recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera .

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente, nel caso di specie, che non tutte le modifiche al decreto-legge n. 78 del 2009 possono essere giudicate ammissibili, ma solo quelle che intervengono sulle medesime materie affrontate dal decreto (disposizioni in materia di giudizio e responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, scudo fiscale, interventi in materia di reti di energia e nomina del Commissario straordinario per le attività della società Stretto di Messina spa).

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Marchi 1.99, Marchi 1.100, Marchi 1.101, i quali apportano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante norme in materia di contenimento del costo delle commissioni bancarie;

Esposito 1.105, il quale apporta modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante norme per la riduzione del costo dell'energia;

Borghesi 1.21, il quale proroga al 31 dicembre 2009 il termine per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza familiare e di lavoro domestico;

Borghesi 1.22, il quale reca modifiche alle disposizioni in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza familiare e di lavoro domestico;

Barbato 1.64, il quale prevede che i soggetti che detengono attività finanziarie e patrimoniali in stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali non possono ottenere né mantenere concessioni pubbliche;

Barbato 1.116, il quale prevede che chiunque, in una casa da gioco, sala bingo o sala poker, cambi una somma superiore ai 2.000 euro debba essere identificato e registrato; dal comma 7, dell'articolo 17, del decreto-legge n. 78 del 2009;

Barbieri 1.114, il quale interviene sulla disciplina in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici;

Borghesi 1.23, il quale prevede l'intesa e non il semplice parere per la definizione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi relativi al settore sanitario previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009;

Barbato 1.62, il quale prevede la destinazione di 2 milioni a valere sulle risorse del Fondo per gli

interventi relativi al settore sanitario, al Centro nazionale trapianti;  
Borghesi 1.61, il quale sopprime la disposizione di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2009, che rinvia l'entrata in vigore della cosiddetta class action;  
Di Biagio 1.71, il quale proroga fino a tutto il 2011 la disposizione in materia di detrazione per carichi di famiglia per i soggetti non residenti di cui all'articolo 1, comma 1.324, della legge n. 296 del 2006;  
Brugger 1.65, che dispone il differimento del termine della presentazione della richiesta dei rimborsi per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008;  
Brugger 1.66, che introduce nel decreto-legge n. 78 del 2009 una clausola di salvaguardia generale delle autonomie speciali;  
D'Ippolito Vitale 1.68, 1.69 e 1.70, che intervengono in materia di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti;  
Borghesi 1.59, il quale sopprime la disposizione che consente l'integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con componenti designati a livello regionale (articolo 11, comma 4, della legge n. 15 del 2009).

Avverte altresì che anche il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD), nel prendere atto del giudizio di inammissibilità pronunciato sui suoi emendamenti 1.99, 1.100 e 1.101, invita comunque la Commissione finanze a porre particolare attenzione nelle sue attività future alla questione della soppressione della clausola del massimo scoperto e, più in generale, a quella del contenimento del costo delle commissioni bancarie ritenendole problematiche meritevoli della massima attenzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che le Commissioni riunite siano pienamente consapevoli della problematica segnalata dagli emendamenti Marchi 1.99, 1.100 e 1.101, rilevando come, in particolare, la Commissione Finanze abbia svolto sul tema attività conoscitive. Sospende quindi brevemente la seduta.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che le modifiche apportate al decreto-legge in esame in sede di conversione rendono, se è possibile, ancora più insoddisfacente il quadro, già profondamente deludente, delle misure anticrisi adottate dal Governo prima della pausa estiva. Le modifiche introdotte alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale, infatti, non solo esentano i titolari dei capitali rientrati o regolarizzati dalla responsabilità in sede civile, amministrativa e tributaria, ma determinano anche l'esclusione della punibilità penale per reati di particolare rilievo, quali le false comunicazioni sociali. Sottolinea, inoltre, che l'opinione pubblica non ha ancora avuto modo di comprendere pienamente la portata dell'estensione dell'ambito soggettivo dello scudo anche alle imprese estere controllate da imprese italiane ovvero ad esse collegate, che rappresenta, a suo giudizio, una delle più rilevanti modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge correttivo. Tale estensione, che non trova riscontro nelle analoghe disposizioni adottate nel 2001 e nel 2002, rappresenta un fatto particolarmente grave, in quanto determina un totale stravolgimento della misura approvata prima dell'estate, consentendo di applicare la normativa sul rientro dei capitali non solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle

società semplici, ma anche alle società di persone e alle società di capitali che abbiano costituito un sistema di «scatole cinesi» all'estero. In questo quadro, rileva che l'esclusione della punibilità penale per il reato di false comunicazioni sociali rappresenta un logico corollario della nuova estensione soggettiva dello scudo fiscale, in quanto difficilmente si potrebbe ipotizzare un'adesione delle società al rientro dei capitali in assenza dell'esclusione della punibilità delle fattispecie connesse a falsificazioni del bilancio. Ritiene, inoltre, scandalosa la previsione, anch'essa introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, secondo la quale la dichiarazione di regolarizzazione o di rimpatrio non comporta l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio. Quest'ultima previsione apre, a suo avviso, la strada alla possibilità di utilizzare la normativa sul rientro dei capitali per finalità di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Ritiene, inoltre, che gli esponenti della maggioranza e del Governo, che in questi giorni evidenziano come le modifiche introdotte intendano consentire la patrimonializzazione delle imprese, stiano ingannando i cittadini, in quanto le disposizioni approvate non prevedono in alcun modo un vincolo di destinazione per le somme emerse o regolarizzate. Le modifiche introdotte rappresentano, quindi, a suo giudizio, un vero e proprio scandalo politico, che allontana il nostro Paese dalle nazioni economicamente più sviluppate, nonostante si continui da più parti a sostenere che le misure adottate sono analoghe a quelle adottate in Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna e corrispondono sostanzialmente alle indicazioni emerse nell'ambito del G20 con riferimento alla lotta ai paradisi fiscali. Osserva, infatti, che in tutti gli altri Paesi che hanno adottato misure analoghe non solo il rientro dei capitali è stato sottoposto ad una tassazione più elevata, come evidenziato recentemente anche da Jean-Paul Fitoussi, ma sono state anche introdotte disposizioni volte a garantire la tracciabilità delle somme rimesse, non tanto al fine di comminare sanzioni a carico dei soggetti responsabili dell'elusione o dell'evasione, quanto piuttosto per consentire ai Governi l'acquisizione di informazioni indispensabili per un efficace contrasto dei paradisi fiscali. La scelta del legislatore italiano di garantire l'anonimato della dichiarazione di emersione determina, invece, un grave vulnus alla capacità del nostro Paese di contrastare i paradisi fiscali, già gravemente minata dai ritardi evidenziati dall'azione del Governo. A tale riguardo, rileva, infatti, che l'Italia sta procedendo con estrema lentezza ad aprire trattative con i Paesi attualmente iscritti nella cosiddetta black list, vanificando di fatto le previsioni del G20 dello scorso aprile, che prevedevano che gli Stati qualificati come paradisi fiscali potessero uscire dalla cosiddetta lista nera stipulando dodici convenzioni bilaterali di scambio di informazioni. A fronte di tale orientamento del G20, molti Paesi inclusi nella cosiddetta lista nera si sono attivati per la stipula delle convenzioni e, ad esempio, la Svizzera ha già stipulato le dodici convenzioni bilaterali richieste, senza che l'Italia abbia potuto trarre vantaggio da tale situazione per ottenere informazioni vitali per il contrasto alla fuga dei capitali. Evidenzia, conclusivamente, che le proposte emendative proposte dal proprio gruppo intendono dimostrare come, diversamente da quanto sostengono il Governo e la maggioranza, le misure adottate in Italia si discostano profondamente da quelle delle maggiori nazioni industrializzate. In questa ottica, segnala, in particolare, gli emendamenti De Micheli 1.84, Carella 1.83 e Graziano 1.77, i quali propongono la sostituzione della disciplina vigente con le ben più efficaci misure adottate in Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, le quali prevedono forme di imposizione più incisive ed escludono l'anonimato delle dichiarazioni di emersione. Sottolinea, infine, l'opportunità di ripristinare l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio, sopprimendo l'inciso introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nonché di vincolare le somme regolarizzate o rimpatriate dalle società alla loro patrimonializzazione, prevedendo che esse debbano essere iscritte nei rispettivi bilanci come riserve non distribuibili per almeno dieci anni.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il decreto-legge n. 78 del 2009 abbia aggiunto un ulteriore tassello al tentativo del Governo di smantellare lo stato di diritto e di eliminare i poteri del Parlamento. Infatti, la prassi, costantemente seguita da questo Esecutivo, di realizzare la propria attività legislativa esclusivamente attraverso decreti-legge «*omnibus*», sui quali viene posta la

questione di fiducia, viola, di fatto, il principio costituzionale del bicameralismo perfetto. Nel caso specifico, inoltre, il Governo, contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 78, ha adottato il decreto-legge oggi in esame, che ne modifica il contenuto, introducendo in tale ultimo provvedimento ulteriori modifiche alla disciplina sullo scudo fiscale, che considera gravissime, in quanto istigano i cittadini alla violazione delle norme penali e tributarie, facendo un regalo ai delinquenti. In particolare stigmatizza con forza l'estensione dell'efficacia dello scudo rispetto a molti, gravi reati, l'eliminazione degli obblighi di segnalazione a fine antiriciclaggio di operazioni sospette, anche nel caso in cui essi siano finalizzate al finanziamento del terrorismo, e l'estensione della possibilità di avvalersi dello scudo stesso anche a società estere controllate da soggetti italiani.

Esprime quindi la propria indignazione per tali scandalose misure, considerando sorprendente che anche la Lega, le cui posizioni politiche ha in alcuni casi apprezzato, abbia ritenuto di condividerne il contenuto. Tale acquiescenza risulta tanto più sorprendente laddove si consideri che le modifiche apportate all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, in materia di interventi infrastrutturali nel settore delle reti energetiche, riduce i poteri in materia delle regioni e degli enti locali, contraddicendo in tal modo l'impostazione federalista perseguita dalla stessa Lega.

In via generale, ritiene quindi che la politica degli annunci televisivi alla quale sembra limitarsi l'azione del Governo non sia sufficiente a risolvere i problemi del Paese ed a nascondere i fallimenti dell'Esecutivo, preannunciando la ferma posizione del proprio gruppo, tanto nelle aule parlamentari, quanto presso l'opinione pubblica, ad una linea di politica economica che premia i furbi ed i delinquenti, penalizzando i cittadini onesti.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di spiegare le ragioni per le quali i proventi derivanti dallo scudo fiscale non possono essere destinati alla ricostruzione dell'Abruzzo e agli interventi successivi alla tragedia di Viareggio, come invece previsto dall'emendamento del suo gruppo 1.85. Invita inoltre a riflettere sull'opportunità di non inserire il riciclaggio tra le fattispecie di fatto depenalizzate con il provvedimento.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ricorda che il suo gruppo ha presentato solo due emendamenti: il primo soppressivo della disposizione in materia di scudo fiscale; il secondo che rimodula lo stesso. La *ratio* dell'emendamento soppressivo deriva dal fatto che la disposizione del decreto viola il giusto equilibrio raggiunto a luglio in tema di scudo fiscale. Ricorda infatti che il suo gruppo, pur riconoscendo che si trattava di una misura non ortodossa, non si era opposto allo scudo fiscale come approvato a luglio perché comunque si tutelava il perseguimento dei reati. Invita anche a valutare la gravità della depenalizzazione del falso in bilancio; infatti, tale reato rappresenta spesso lo strumento per scoprire illeciti già adesso. Rispetto ai presunti vantaggi, per i cittadini onesti, che deriverebbero dal fatto che con le entrate dello scudo fiscale si evita l'aumento per la tassazione; osserva che comunque le entrate derivanti dallo scudo sono straordinarie e non possono essere utilizzate per coprire spese ordinarie o permanenti. Osserva inoltre che lo scudo non contiene misure per trattenere i capitali in Italia destinandoli alla sottoscrizione di titoli di Stato finalizzati al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese. Segnala che in questa direzione interviene invece il suo emendamento 1.112.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mariani 1.104 e Cambursano 1.1, Ginoble 1.106, gli identici emendamenti Cambursano 1.7 e Margiotta 1.87, Cambursano 1.8 e 1.2, Barbato 1.3 e 1.4, Borghesi 1.5, gli identici emendamenti Borghesi 1.6 e Bratti 1.107, gli identici emendamenti Borghesi 1.9 e Iannuzzi 1.108, gli identici emendamenti Borghesi 1.10 e Motta 1.109, gli identici emendamenti Cambursano 1.11 e Martella 1.110, gli identici emendamenti Borghesi 1.12 e Bocci 1.111, gli identici emendamenti Cambursano 1.13 e Mastromauro 1.92, gli identici emendamenti Borghesi 1.14 e Viola 1.91, l'emendamento Braga

1.90, gli identici emendamenti Borghesi 1.18 e Marantelli 1.88, gli emendamenti Borghesi 1.15, Cambursano 1.16, Borghesi 1.17, gli identici emendamenti Borghesi 1.19 e Realacci 1.86, gli identici emendamenti Borghesi 1.20 e Zamparutti 1.89, l'emendamento Galletti 1.113, gli identici emendamenti Di Pietro 1.24 e Fluvi 1.78, gli emendamenti Causi 1.80, Messina 1.52, Barbato 1.53, De Micheli 1.84, Carella 1.83, Graziano 1.77, Ceccuzzi 1.82, Borghesi 1.54, D'Antoni 1.81.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro degli emendamenti Lolli 1.85 e Mariani 1.98, ai fini di una loro trasformazione in ordini del giorno da presentare in Assemblea, sui quali il parere del Governo sarebbe favorevole.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la richiesta del Sottosegretario di trasformare gli emendamenti 1.85 e 1.98 in ordini del giorno.

Alberto FLUVI (PD), accogliendo l'invito del Sottosegretario e dei relatori, sottoscrive l'emendamento Lolli 1.85, al fine di ritirarlo, e ritira altresì l'emendamento Mariani 1.98, di cui è cofirmatario.

Illustra quindi l'emendamento Boccia 1.79, il quale intende chiarire la questione, assai delicata, del termine temporale a partire dal quale si determinano gli effetti dello scudo fiscale. A tale riguardo occorre infatti distinguere tra gli effetti tributari e quelli ai fini penali della misura; mentre il Governo, nell'odierna seduta antimeridiana, ha chiarito che la decorrenza dello scudo rimane fissata al 15 settembre 2009, non è chiaro se gli effetti di non punibilità prodotti dallo scudo stesso, nella versione risultante dal decreto-legge in esame, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, alla luce degli approfondimenti svolti finora in merito, ritiene che gli effetti di non punibilità penale connessi al perfezionamento dell'operazione di rimpatrio o regolarizzazione, relativamente alla nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78, si determinino con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, fermo restando che la data a partire dalla quale è possibile aderire allo scudo stesso è confermata al 15 settembre 2009.

Gian Luca GALLETTI (UdC) condivide le finalità dell'emendamento 1.79, che ritiene opportuno approvare al fine di eliminare ogni dubbio in merito a tale problematica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boccia 1.79.

Gian Luca GALLETTI (UdC) illustra il proprio emendamento 1.112, chiedendo i motivi del parere contrario espresso su di esso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva come la misura dell'aliquota dell'imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione prevista dal decreto-legge n. 78 del 2009, risulti preferibile rispetto alle ipotesi in merito contenute nell'emendamento 1.112.

Alberto FLUVI (PD) condivide il contenuto dell'emendamento 1.112, rilevando come, nella discussione sulle regole globali che avrà luogo nella riunione del G20 di Pittsburgh, il contributo dell'Italia sarà, di fatto, costituito da un condono fiscale, quale ormai si configura il meccanismo dello scudo. In tale contesto, l'emendamento 1.112 si pone l'obiettivo di vincolare i capitali rimpatriati alla sottoscrizione di titoli di Stato finalizzati al potenziamento gli ammortizzatori sociali o a sostenere il reddito delle famiglie, ovvero alla ricapitalizzazione delle imprese italiane. In tal modo si eviterebbe che lo scudo venga utilizzato come mero strumento di ripulitura di capitali,

premiando paradossalmente quelle istituzioni finanziarie che hanno collaborato nell'esportazione illecita di tali attività e che si avvantaggeranno dell'enorme liquidità determinata dal rientro dei capitali stessi, lucrando su tali somme utili certamente superiori all'entrate che saranno a tale titolo realizzate dall'Erario. A tale riguardo considera stupefacente che proprio tali soggetti, i quali, secondo il Ministro dell'economia, sono alla radice dell'attuale crisi finanziaria ed avrebbero pertanto dovuto, sempre secondo il Ministro, essere gettati in prigione, siano i principali beneficiari della misura voluta dallo stesso Tremonti.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come, confrontando la disciplina sullo scudo con quella presente in altri ordinamenti, gli elementi di differenza siano costituiti dal diverso ammontare dell'aliquota richiesta per la regolarizzazione e dalla nominatività della dichiarazione, rilevando al riguardo come tali aspetti non siano stati in alcun modo toccati dal decreto-legge in esame. Si tratta, evidentemente, di questioni suscettibili di diverse valutazioni in sede politica. In particolare, rispetto al tema dell'aliquota dell'imposta straordinaria il Governo, anche sulla base delle precedenti esperienze di regolarizzazione e rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, ha ritenuto che la misura stabilita dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 78 risulti equilibrata e renda sufficientemente attrattivo, per i contribuenti interessati, lo strumento dello scudo, anche alla luce dell'esigenza, comune del resto a tutti i Paesi che prevedono tale misura, di massimizzare le somme regolarizzate o rimpatriate.

Per quanto riguarda gli eventuali vincoli ai capitali rimpatriati, ritiene che ipotesi del genere rischierebbero di violare il principio comunitario della libertà nella circolazione dei capitali e di configurarsi eventualmente anche come aiuti di Stato non ammessi. Rileva inoltre come le entrate che deriveranno dallo scudo avranno natura *una tantum* e non potrebbero pertanto essere utilizzate per finanziare spese di natura permanente, quali il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, ovvero le misure di sostegno in favore delle famiglie. Analogamente non sarebbe a giudizio del Governo opportuno collegare il rimpatrio dei capitali ad una speciale emissione di titoli di Stato, in quanto ciò potrebbe avere effetti potenzialmente destabilizzanti sugli equilibri del debito pubblico, nonché ricadute sul Patto di stabilità europeo.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che il proprio emendamento 1.112 consente comunque l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, non in via generale ma in caso di sottoscrizione di titoli di Stato per il potenziamento degli ammortizzatori sociali ovvero di investimento degli stessi in misure per la ricapitalizzazione delle imprese. Rileva altresì che le autorità comunitarie hanno consentito ad alcuni Stati membri della Comunità l'emissione di titoli di Stato analoghi a quelli previsti dal suo emendamento 1.112. Peraltro tali emissioni potrebbero rientrare nei limiti attualmente vigenti per le emissioni dei titoli di Stato e non rappresentare emissioni aggiuntive. Rileva che si sarebbe trattato di una misura dal forte significato politico, che almeno avrebbero destinato i capitali rientrati in Italia, i cui detentori registreranno un significativo vantaggio economico, a finalità di alto valore sociale e di sostegno all'economia nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbato 1.30 e Galletti 1.112, nonché gli emendamenti Cambursano 1.27 e Barbato 1.33.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.39, il quale è volto a sopprimere alcuni degli aspetti più scandalosi del decreto-legge, che, altrimenti, realizzerebbe una vera e propria amnistia per alcuni gravi reati tributari, in evidente violazione delle norme costituzionali che disciplinano lo speciale *iter* legislativo previsto per le leggi di amnistia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Pietro 1.39, Messina 1.40, Cambursano 1.50, Barbato 1.49, Rubinato 1.72, Cambursano 1.32, Borghesi 1.31 e 1.29, Messina 1.28, Cambursano 1.43, Barbato 1.44 e Nannicini 1.74.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento 1.93 che interviene sull'aspetto forse più grave del provvedimento, vale a dire l'amnistia mascherata per importanti reati che nello stesso è contenuta. Rileva infatti che proprio nel momento in cui si esercita la massima severità nei confronti degli immigrati si realizza un colpo di spugna nei confronti di terrorismo e riciclaggio.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come la richiesta di eliminare l'obbligo di segnalazione a fini antiriciclaggio delle operazioni sospette gravante sugli intermediari e sui professionisti in connessione con le operazioni di regolarizzazione e rimpatrio dei capitali sia stata avanzata dalle associazioni rappresentative di tali soggetti, le quali hanno evidenziato come il mantenimento di tale obbligo avrebbe costituito un impedimento tecnico alla realizzazione di tali operazioni, impedendo pertanto la concreta applicazione della misura. Al riguardo, segnala, peraltro, come, sebbene venga eliminato tale obbligo, permanga comunque sugli intermediari e sui professionisti l'onere di valutare discrezionalmente, sotto la loro responsabilità, se effettuare comunque la segnalazione nel caso in cui ritengano di trovarsi di fronte ad operazioni sospette.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbato 1.47 e Tenaglia 1.93, nonché l'emendamento Cambursano 1.48.

Marco CAUSI (PD) rileva come le considerazioni svolte dal Sottosegretario in riferimento agli identici emendamenti 1.47 ed 1.93, il cui contenuto è sostanzialmente analogo all'emendamento Rubinato 1.73, non risultino convincenti, in quanto il 98 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette proviene dagli intermediari finanziari, mentre solo una parte del tutto trascurabile è effettuata dai professionisti, ai quali è peraltro assicurata l'assoluta riservatezza in relazione alle segnalazioni effettuate. Non ritiene pertanto che il mantenimento del predetto obbligo di segnalazione possa costituire un ostacolo effettivo, né tantomeno pregiudicare l'attuazione dello scudo.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come, qualora fosse eliminato l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, solo quegli intermediari e professionisti animati da spirito eroico riterrebbero di effettuare tali segnalazioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Rubinato 1.73, gli identici emendamenti Cambursano 1.41 e Ferranti 1.94, nonché gli emendamenti Cambursano 1.51, Barbato 1.26, Capano 1.95, Touadi 1.96, Rossomando 1.97, Cuperlo 1.102, Melis 1.103, Borghesi 1.25, Barbato 1.45, Borghesi 1.46, gli identici emendamenti Borghesi 1.42 e Misiani 1.76, nonché gli emendamenti Messina 1.34, Duilio 1.75, Barbato 1.37, Cambursano 1.36, Borghesi 1.35, 1.38, 1.57, 1.55, 1.60, 1.58 e 1.56, e Zeller 1.67.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Moroni per la V Commissione e Fugatti per la VI Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato. Deliberano inoltre di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

ALLEGATO

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (C. 2714 Governo).**

## **EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

Art. 1

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

0a) all'articolo 2 comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:  
1) le parole «0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,2 per cento»;  
2) le parole «dell'importo dell'affidamento» sono sostituite con le seguenti «dell'importo effettivamente utilizzato dell'affidamento».

**1. 99.** Marchi, Fluvi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

0a) all'articolo 2 comma 2 le parole «0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,2 per cento».

**1. 100.** Marchi, Fluvi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

0a) all'articolo 2 comma 2 le parole: «dell'importo dell'affidamento» sono sostituite con le seguenti: «dell'importo effettivamente utilizzato dell'affidamento».

**1. 101.** Marchi, Fluvi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

0a) all'articolo 3, i commi 4-bis e 4-ter sono abrogati.

**1. 105.** Esposito, Agostini, Bonavitacola.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 4 è abrogato.

**\*1. 104.** Mariani, Morassut, Boffa.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 4 è abrogato.

**\*1. 1.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 4, comma 1, le parole «alla produzione», sono soppresse.

**1. 106.** Ginoble, Brandolini, Cardinale.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole:* individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia *con le seguenti:* individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione nonché alla produzione dell'energia.

**\*1. 7.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.



*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole:* individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia *con le seguenti:* individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione nonché alla produzione dell'energia.

**\*1. 87.** Margiotta, Zucchi.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la parola:* individua *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le regioni e le province autonome interessate,.

**1. 8.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo le parole:* alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,.

**1. 2.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la parola:* province autonome interessate *con le seguenti:* province autonome e gli enti locali interessati.

**1. 3.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Monai, Scilipoti, Piffari, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo le parole:* Province autonome interessate *aggiungere le parole* nonché i Comuni interessati.

**1. 4.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando il pieno rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.

**1. 5.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo.

**\*1. 6.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo.

**\*1. 107.** Bratti, Marco Carra, Fiano.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati», sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati».

**\*\*1. 9.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati», sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente

amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati».

**\*\*1. 108.** Iannuzzi, Cenni, Enzo Carra.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare».

**\*1. 10.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare».

**\*1. 109.** Motta, Cuomo, Rampi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: Ciascun Commissario aggiungere le seguenti:* di concerto con le regioni e.

**\*\*1. 11.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: Ciascun Commissario aggiungere le seguenti:* di concerto con le regioni e.

**\*\*1. 110.** Martella, Dal Moro, Gatti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati, con le seguenti:* sentite tutte le amministrazioni e gli enti locali interessati,.

**\*1. 12.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati, con le seguenti:* sentite tutte le amministrazioni e gli enti locali interessati,.

**\*1. 111.** Bocci, Fiorio, Gentiloni.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: sentiti gli enti locali interessati, inserire le seguenti:* e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1.

**\*\*1. 13.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: sentiti gli enti locali interessati, inserire le seguenti:* e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1.

**\*\*1. 92.** Mastromauro, Lusetti, Laratta.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: amministrazioni pubbliche che inserire le seguenti: , per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni.*

**\*1. 14.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: amministrazioni pubbliche che inserire le seguenti: , per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni.*

**\*1. 91.** Viola, Marrocu, Lovelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole:* occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie *inserire le seguenti:* e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica.,

**1. 90.** Braga, Pepe, Martino.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* sostituzione e di deroga *con la seguente:* impulso *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti.

**\*1. 18.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* sostituzione e di deroga *con la seguente:* impulso *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti.

**\*1. 88.** Marantelli, Sani, Melandri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole:* realizzazione degli interventi *inserire le seguenti:* previa diffida ad adempiere da parte del Commissario ed essendo inutilmente decorso anche il termine fissato dalla diffida.,

**1. 15.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole:* disposizioni comunitarie *inserire le seguenti:* e nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute dei cittadini, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientali e valutazione ambientale strategica.,

**1. 16.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole:* occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto e delle disposizioni comunitarie *inserire le seguenti:* e nel pieno rispetto

della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica.,

**1. 17.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Commissario è tenuto a trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

**\*1. 19.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Commissario è tenuto a trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

**\*1. 86.** Realacci, Servodio, Merlo.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I provvedimenti commissariali non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**\*\*1. 20.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I provvedimenti commissari non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**\*\*1. 89.** Zamparutti, Trappolino, Sarubbi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) al comma 2 dell'articolo 1-ter, le parole «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2009»

**1. 21.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano, Palagiano, Mura.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 1-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole «adibendoli» fino alla fine del comma medesimo sono soppresse;

2) al comma 4, la lettera d) è soppressa;

3) al comma 4, lettera f) le parole da «e che, in caso» fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;

4) il comma 6 è soppresso;

5) al comma 7, sono soppresse il secondo e terzo periodo.

**1. 22.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano, Palagiano, Mura.

**(Inammissibile)**

*Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: 1-bis. I soggetti che detengono attività finanziarie e patrimoniali in Stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa non possono ottenere né mantenere concessioni pubbliche».

**1. 64.** Barbato.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere la lettera b).*

**1. 113.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano, Tabacci, Cera.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) l'articolo 13-bis è soppresso.

**\*1. 24.** Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) l'articolo 13-bis è soppresso.

**\*1. 78.** Fluvi, Pizzetti, Ventura.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) l'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente articolo, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fiscalmente residenti in Italia, devono rendere all'amministrazione finanziaria, anche mediante loro intermediari o legali rappresentanti, una dichiarazione autografa che certifichi in modo completo e accurato le

origini dei capitali esportati, che contenga l'impegno al pagamento delle imposte, delle sanzioni eventualmente accertate dall'Agenzia delle entrate e dei relativi interessi legali».

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**1. 80.** Causi, Gasbarra, Nannicini.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: «ovvero regolarizzate» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «oppure da Paesi dell'unione europea»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «o la regolarizzazione» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «ovvero la regolarizzazione» sono soppresse;

4) al comma 5, le parole: o «la regolarizzazione,» sono soppresse.

**1. 52.** Messina, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere».

**1. 53.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a cinque anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria maggiorata degli interessi e di una sanzione pari a una percentuale compresa tra il 10 e il 40 per cento delle imposte evase, come determinato in sede di accertamento dall'Agenzia delle entrate sulla base di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente l'entità della predetta sanzione in relazione alla gravità dell'omissione.»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra, la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati."».

**1. 84.** De Micheli, Sposetti, Misiani.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a sei anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria evasa maggiorata degli interessi e di una sanzione pari al 20 per cento delle imposte evase.»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra, la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati."».

**1. 83.**Carella, Losacco.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a cinque anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria evasa maggiorata degli interessi e di una sanzione pari al 10 per cento delle imposte evase.»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra, la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati."».

**1. 77.**Graziano, Fogliardi.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «L'imposta» sono inserite le seguenti: «, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**1. 82.**Ceccuzzi, Strizzolo.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis, al comma 2, lettera a), le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

**1. 54.**Borghesi, Cambursano, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra, la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati".»

**1. 81.**D'Antoni, Marchignoli, Sposetti, Genovese.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo destinato all'attuazione delle misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,

con modificazioni, dalla legge, n. 77. Le risorse del Fondo sono destinate alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo».

**1. 85.**Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono, nella misura non inferiore a 100 milioni di euro, in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al risarcimento delle vittime e alla ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella città di Viareggio, il 29 giugno 2009».

**1. 98.**Mariani, Fluvi, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Lulli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Ventura.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**1. 79.**Berretta, Boccia, Orlando, Cesare Marini.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente numero:*

01) il comma è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero:

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese».

\* **1. 30.**Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente numero:*

01) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero:

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese.  
\* **1. 112.**Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano, Tabacci, Cera.

*Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:*

01) *Al comma 2, lettera a),* sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «30 per cento».  
**1. 27.**Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:*

01) *Al comma 2, lettera b)* sopprimere le parole: «e sanzioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una sanzione determinata con un'aliquota del 10 per cento per anno».  
**1. 33.**Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).*

**1. 39.**Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Messina.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

**1. 40.**Messina, Di Pietro Borghesi, Cambursano.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e comportano sempre e comunque l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora si sospettino o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo. La presente disposizione non si applica ai procedimenti in corso indipendentemente dai riferimenti storici della data di inizio dell'accertamento. La sola data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno dello strumento del rimpatrio ovvero della regolarizzazione corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione riservata con pagamento dell'aliquota».

**1. 50.**Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e comportano sempre e comunque l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora si sospettino o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo».

**1. 49.**Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, le parole: «e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale» sono soppresse.

**1. 31.**Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, dopo la parola «giudiziaria», inserite le seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria;».

**1. 72.**Rubinato, Fogliardi.



*al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, le parole: «o addizionale» sono soppresse.

**1. 32.**Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Di Pietro.

*al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso».

**1. 28.**Messina, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che costituiscano elemento di prova rilevante in procedimenti giudiziari penali, civili, tributari e amministrativi in corso».

**1. 29.**Borghesi, Messina Cambursano, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da:* dopo la parola *fino a:* civile, amministrativa, ovvero tributaria.

**1. 43.**Cambursano, Messina, di Pietro, Borghesi, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* ovvero tributaria.

**1. 44.**Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Di Pietro.

*«Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da:* e sono aggiunte *fino a:* secondo periodo.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La utilizzabilità a sfavore del contribuente prevista ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, così come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**1. 74.**Nannicini, Portas.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da:* né comporta l'obbligo di segnalazione *fino alla fine del numero.*

\* **1. 47.**Barbato, Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina.

*al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da:* , né comporta *fino alla fine del numero.*

\* **1. 93.**Tenaglia, Samperi, Garavini.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere , in fine, le seguenti parole:* , con l'eccezione delle operazioni sospette di finanziamento del terrorismo la cui segnalazione resta sempre obbligatoria».

**1. 48.**Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , resta fermo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni di finanziamento del terrorismo;

**1. 73.**Rubinato, Fogliardi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

\* **1. 41.**Cambursano, Messina Di Pietro, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**\* 1. 94.**Ferranti, Cavallaro, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta non comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

**1. 51.**Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, con le seguenti: nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate.*

**1. 26.**Barbato, Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: con esclusione del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.*

**1. 95.**Capano, Gianni Farina, Fiano.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: , con esclusione del reato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.*

**1. 96.**Touadi, Berretta, Sarubbi.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: , con esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.*

**1. 97.**Rossomando, Tidei, Farinone.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: , con esclusione del reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.*

**1. 102.**Cuperlo, Samperi, Vaccaro.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: , con esclusione del reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.*

**1. 103.**Melis, Concia, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis. Al comma 5, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta eccezione per la possibilità del fruitore dello scudo di mantenere l'anonimato.*

**1. 25.**Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: 15 dicembre 2009 con le seguenti: 15 ottobre 2009.*

**1. 45.**Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: 15 dicembre 2009 con le seguenti: 15 novembre 2009.*

**1. 46.**Borghesi, Cambursano, Messina, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

**\* 1. 42.**Borghesi, Cambursano, Messina, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

**\* 1. 76.**Misiani, Vico, Zunino.

*Alla lettera b), numero 4, capoverso comma 7-bis, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ovvero la regolarizzazione.*

**1. 34.**Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 7-bis, secondo periodo, dopo la parola: regolarizzate, inserire le seguenti: , le quali vanno apportate nei rispettivi bilanci come riserve non distribuibili per almeno dieci anni.*

**1. 75.**Duilio, Scarpetti, Vannucci.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*4-bis) al comma 8, sostituire le parole: «alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», con le seguenti: «al finanziamento del Fondo per le politiche sociali».*

**1. 37.**Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*4-bis) al comma 8, sostituire le parole: «alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», con le seguenti: «al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza.*

**1. 36.**Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*4-bis) al comma 8, sostituire le parole: «alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3» con le seguenti: «alla restituzione del *fiscal drag* per i redditi da lavoro e le erogazioni di natura previdenziale.*

**1. 35.**Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) dopo l'articolo 15-ter, aggiungere il seguente:*

Articolo 15-*quater*.

1. Per contrastare il riciclaggio di denaro, proveniente da attività criminose, chiunque cambia denaro in una casa da gioco, sala bingo e sala poker una somma superiore ai 2 mila euro deve essere identificato e registrato.

**1. 116.**Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) all'articolo 16, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché, per la parte relativa alle maggiori entrate che si registreranno per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.*

**1. 38.**Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) all'articolo 17, i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-*quater* e 30-*quinques* sono abrogati.*

**1. 57.**Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), premettere il seguente:*

01) Al comma 7, dopo le parole: «previste da disposizioni di carattere speciale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

**1. 115.**Schirru, Argentin, Gatti, Madia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole:* a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

**1. 55.**Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:* specifica e concreta.

**1. 60.**Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:* specifica e.

**1. 58.**Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:* nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

**1. 56.**Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis. Dopo il comma 30-quinquies, è aggiunto il seguente:

«30-sexies. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le modalità di controllo stabilite con le norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia speciale».

**1. 67.**Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* al comma 35-novies dell'articolo 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «ai professori universitari» sono inserite le seguenti: «ai ricercatori»;

*c-ter)* alle disposizioni della lettera *c-bis)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i maggiori oneri a carico delle università saranno compensati dai maggiori risparmi previdenziali derivanti dal differimento dell'accesso al trattamento pensionistico.

**1. 114.**Barbieri.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-regioni», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

**1. 23.**Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano, Palagiano, Mura.

**(Inammissibile)**

*Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 22, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Al fondo di cui al presente comma sono altresì destinati gli importi, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, da destinare al Centro Nazionale Trapianti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione Europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento.

**1. 62.**Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.  
**(Inammissibile)**

*Al comma l, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:  
c-bis) all'articolo 23, sopprimere il comma 16.*

**1. 61.**Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.  
**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:  
c-bis) all'articolo 23, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

*20-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010 e 2011";*

*b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012".»*

**1. 71.**Di Biagio.  
**(Inammissibile)**

*Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:  
c-bis) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

*Art. 23-bis.*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**1. 65.**Brugger, Zeller.  
**(Inammissibile)**

*Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:  
c-bis) dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

*Art. 25-bis.*

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**1. 66.**Brugger, Zeller, Nicco.  
**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazione, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo la parola «appartenenza» aggiungere le seguenti: «La norma si applica anche ai procedimenti giunti a conclusione prima della data di entrata in vigore della presente legge».

**1. 68.**D'Ippolito.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni della legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo la parola «appartenenza» aggiungere le seguenti: «Sono da considerarsi legittimi i rimborsi per spese legali a favore di soggetti sottoposti a giudizio contabile della Corte dei conti e prosciolti in via definitiva per l'inesistenza del danno, erogati dalle amministrazioni di appartenenza entro la data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 69.**D'Ippolito.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni della legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo la parola «appartenenza» aggiungere le seguenti: «Sempre che ricorrano i termini di cui al precedente comma, il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti sottoposti a giudizio, compete anche per i procedimenti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 70.**D'Ippolito.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) il comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato.

**1. 59.**Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

**(Inammissibile)**